

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024
578/2024/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DI IMPIANTI ESSENZIALI DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1322^a riunione del 27 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 28 novembre 2024, prot. Autorità 83289, di pari data (di seguito: comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2025, predisposto e pubblicato da Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti Assemini e Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento

dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;

- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro un termine predefinito;
- con la comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione degli impianti Assemini e Sulcis, per l'anno 2025.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti Assemini e Sulcis, per l'anno 2025, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i citati impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2025 da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini e Sulcis, precisando che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili o disposti con precedenti provvedimenti con riferimento a specifici impianti

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL PRODUZIONE S.p.A., con la comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini e Sulcis, per l'anno 2025;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini